

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3086 del 19/06/2018
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR) AD USO IDROELETTRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3218 del 18/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

VISTE le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

VISTE le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche, con l'art. 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

VISTA l'istanza assunta al Prot. n. PG/2013/ 211130 del 02/09/2013, procedimento RE13A0054,

con la quale il sig. Bertolini Corrado, C.F.: BRTCRD68E19H223P, residente a San Polo d'Enza (RE) in via Gian Maestri n. 25, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Canale della Spelta in comune di Traversetolo (PR), ad uso idroelettrico;

CONSIDERATO che l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO che sono state trasmesse le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria per un importo di € 182,00;

PRESO ATTO della determina ARPAE n. 1358 del 19/03/2018 con la quale si archivia il procedimento relativo all'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico in località Mulino di Guardasone nel Comune di Traversetolo (PR);

CONSIDERATO che:

- con nota inviata con prot. PGDG.2018.5591 del 16/04/2018, notificata in data 22/05/2018, ARPAE ha comunicato al richiedente il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii., alla domanda di concessione presentata dal sig. Bertolini Corrado, indicando contestualmente, ai sensi del medesimo articolo 10bis della Legge 241 del 1990, il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, quale termine entro cui l'istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- entro i termini di legge sopraindicati non sono pervenute osservazioni da parte del richiedente.

RITENUTO pertanto che la richiesta di concessione debba essere respinta sulla base dell'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianto idroelettrico "Mulino di Guardasone" ed in coerenza con quanto previsto all'art. 12 bis del RD n. 1775/1933 ed all'art. 22, comma 1 lettera b) del RR 41/2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22 del RR 41/2001, il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria;

DATTO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- con lettera Prot. n. prot. PGDG.2018.5591 del 16/04/2018, notificata in data 22/05/2018, sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- nel termine previsto dalla suddetta norma, il richiedente non ha presentato osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1. il diniego della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale richiesta dal sig. Bertolini Corrado C.F.: BRTCRD68E19H223P, residente a San Polo d'Enza (RE) in via Gian Maestri n. 25, con istanza assunta al Prot. n. PG/2013/ 211130 del 02/09/2013, procedimento RE13A0054;
2. di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
4. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.